

2001

Allegato a polizza
RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI
rischi diversi - fabbricati - imbarcazioni - aziende agricole

NUMERO POLIZZA 1/2438/65/116297421
AGENZIA ROMA CODICE SUBAGENZIA 300

Contraente/Assicurato C.N.C.P.T.
Domicilio VIA ALESSANDRIA, 215 - 00198 ROMA - RM
Codice Fiscale 96372520583

INTEGRAZIONI E/O MODIFICHE AI CONTENUTI DI POLIZZA**POLIZZA DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE****ATTIVITÀ DI ASSEVERAZIONE****Art.51 comma 3 bis Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.****POLIZZA CONVENZIONE**

Prodotto 2001 – parte “A” – Ramo 65
(composto da n° 11 pagine)

Contraente: Commissione Nazionale per la prevenzione infortuni, l'igiene, e l'ambiente di lavoro CNCPT
Polizza numero 2438/65/116297421 - Codice rischio 30690

INDICE

Premessa giuridica		pag. 2
Definizioni		pag.
	2	
Descrizione dell'attività assicurata		pag. 3
Assicurati e modalità di adesione		pag. 3
Dichiarazioni del Contraente		pag. 3
Massimali		pag. 3
Scoperto/Franchigie		pag. 4
Norme che regolano l'assicurazione in generale		pag. 4
Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile		pag. 7
Delimitazioni		pag. 7
Condizioni speciali di assicurazione - estensioni di garanzia		pag. 8
Sinistri		pag. 9
Calcolo del premio		pag. 10
Composizione della polizza		pag. 10
Condizioni espressamente accettate		pag. 11

2001

Allegato a polizza
RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI
rischi diversi - fabbricati - imbarcazioni - aziende agricole

NUMERO POLIZZA 1/2438/65/116297421
AGENZIA ROMA CODICE SUBAGENZIA 300

PREMESSA GIURIDICA

Premesso che:

- l'art.51, comma 3 bis, del D.Lgs.81/2008 e s.m.i. prevede che "gli organismi paritetici (...), su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l'asseverazione dell'adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all'art.30, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione della propria attività;
- ai fini di cui al comma 3 bis sopracitato, gli organismi paritetici istituiscono specifiche commissioni paritetiche tecnicamente competenti";
- che l'attività di asseverazione si attua con la verifica della corretta adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all'art.30, D.Lgs.81/2008 e s.m.i., adottati dalle imprese edili e di ingegneria civile e finalizzati a proteggere la salute e la sicurezza di tutti i lavoratori;
- a tale scopo è stata elaborata una prassi di riferimento per fornire indirizzi operativi ai fini del rilascio dell'asseverazione prevista dall'art.51 del D.Lgs.81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza sul lavoro nel settore delle costruzioni edili e di ingegneria civile di cui all'art.89 Allegato al suindicato Decreto;

tutto ciò premesso

la CNCPT (Commissione nazionale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro ex articolo 109 vigente CCNL edilizia) – di seguito indicata come Contraente - e la UnipolSai Assicurazioni SPA – di seguito indicata come Società - convengono di stipulare la seguente polizza.

DEFINIZIONI

Nel testo che segue s'intendono:

- per "**Asseverazione**": il processo attraverso il quale, tramite una o più verifiche, CPT dichiara di aver esaminato la corretta adozione e l'efficace attuazione da parte dell'impresa richiedente di un modello di organizzazione e gestione della sicurezza, conforme ai requisiti di cui all'art.30 del D.Lgs.81/2008;
- per "**Assicurato**": il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione- **CNCPT e CPT**
- per "**Assicurazione**": il contratto d'assicurazione;
- per "**Attestato di asseverazione**": il documento emesso dal CPT competente;—
- per "**Contraente**": il soggetto che stipula l'assicurazione, **CNCPT**.
- per "**Cose**": sia gli oggetti materiali sia gli animali;

2001

Allegato a polizza
RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI
rischi diversi - fabbricati - imbarcazioni - aziende agricole

NUMERO POLIZZA	1/2438/65/116297421		
AGENZIA	ROMA	CODICE SUBAGENZIA	300

- per "**Franchigia**": la parte del danno che rimane a carico dell'Assicurato;
- per "**Indennizzo**": la somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro;
- per "**Perdite Patrimoniali**": pregiudizio economico non conseguente a morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose.
- per "**Polizza**": il documento che prova l'assicurazione;
- per "**Premio**": la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia;
- per "**Scoperto**": la percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato;
- per "**Sinistro**" la richiesta di risarcimento di perdite patrimoniali per le quali è prestata l'assicurazione;
- per "**Società** ": UnipolSai Assicurazioni S.p.a.;
- per "**Terzi**": imprese edili, pubbliche amministrazioni, stazioni appaltanti i lavori, SOA, enti privati a rilevanza pubblica, salvo quanto previsto all'art.3.1

DESCRIZIONI DELL'ATTIVITA' ASSICURATA

Attività di asseverazione così come prevista all'art.51 comma 3 – bis, del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., di cui alla premessa giuridica del presente contratto.

ASSICURATI E MODALITA' DI ADESIONE
Effetto e scadenza della garanzia per ogni CPT

La presente polizza è stipulata dalla Contraente a favore di se stessa e dei CPT indicati in polizza. E' data facoltà alla Contraente di inserire, anche in corso d'anno, nuovi CPT che ne facessero richiesta, in aggiunta a quelli iniziali.

L'agenzia, in tal caso, emetterà appendice di inclusione con incasso della relativa rata di premio, nella quale saranno indicati, per ogni Comitato Tecnico Paritetico Territoriale aggiunto, i seguenti dati:

- data di effetto (valida come data di decorrenza dell'assicurazione), la copertura sarà operante dalle ore 24.00 del giorno successivo a quello di ricezione della richiesta effettuata dalla Contraente alla Compagnia stessa e cesserà alla scadenza annuale del contratto;

- nuovo premio totale annuo lordo di polizza ;

- importo provvisorio pagato della prima rata, calcolato in ragione di 1/360 del premio totale annuo lordo moltiplicato per i giorni di garanzia prestata;

L'agenzia provvederà a richiedere alla Contraente il pagamento del premio relativo all'appendice di inclusione emessa, quest'ultima dovrà pagare il relativo importo entro 15 giorni dalla richiesta, nel rispetto di quanto previsto all'art. 1.3 delle condizioni di polizza

La Contraente dichiara che i CPT assicurati:

non hanno cagionato sinistri indennizzabili dalla presente polizza;

sono in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'attività descritta in polizza.

DICHIARAZIONE DEL CONTRAENTE CNCPT

Anche con riferimento agli artt. 1892 - 1893 - 1894 c.c. la Contraente dichiara:

- a) di non aver avuto annullati contratti d'assicurazione per rischi analoghi;
- b) di non aver in corso polizza con altre Compagnie per rischi analoghi,;
- c) i CPT, al momento della loro adesione alla polizza convenzione, provvederanno a dichiarare di non aver

2001

Allegato a polizza
RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI
rischi diversi - fabbricati - imbarcazioni - aziende agricole

NUMERO POLIZZA	1/2438/65/116297421		
AGENZIA	ROMA	CODICE SUBAGENZIA	300

cagionato sinistri indennizzabili con la presente polizza e di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività descritta in polizza

MASSIMALI

L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza dei seguenti massimali per la **CNCPT** e per ogni **CPT**.

Massimale per anno, indipendentemente dal numero di richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nel medesimo anno assicurativo **€1.500.000,00**

Massimale per ogni sinistro o per più sinistri, anche se presentati all'Assicurato in anni diversi, che traggono origine da una stessa causa **€1.500.000,00**

Limitatamente all'estensione di garanzia di cui all'art. 4.4 "Perdita e/o mancata erogazione di somme relative a finanziamenti, sovvenzioni e/o agevolazioni pubbliche", la garanzia è prestata con un sottolimito pari al 40% dei suindicati massimali.

Pluralità di assicurati

Qualora uno stesso sinistro coinvolga più assicurati, il massimale stabilito in polizza resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di responsabilità di più assicurati fra loro.

SCOPERTO/FRANCHIGIE

L'assicurazione si intende prestata, con applicazione di uno scoperto del **10%** di ogni sinistro, con un minimo non indennizzabile **di € 2.000,00**

Il suddetto scoperto deve intendersi operante anche per la garanzia gestione delle vertenze di danno – spese legali di cui all'art. 5.2

1. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.)

Art. 1.2 - Altre assicurazioni

Qualora, contemporaneamente alla presente polizza, esista altra assicurazione per lo stesso rischio, La presente assicurazione verrà prestata per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la polizza coesistente e per i massimali indicati nella presente polizza.

Art. 1.3 – Durata del Contratto

-

2001

Allegato a polizza
RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI
rischi diversi - fabbricati - imbarcazioni - aziende agricole

NUMERO POLIZZA	1/2438/65/116297421	CODICE SUBAGENZIA	300
AGENZIA	ROMA		

La durata del presente contratto viene pattuita in mesi 18, con inizio alle ore 24:00 del 30/06/2015 e termine alle ore 24:00 del 31/12/2016.

Art. 1.4 Determinazione del premio

Il premio preventivo **annuo, imponible**, di polizza per ogni CPT viene stabilito in base al numero di Attestati di Asseverazione emessi nei 12 mesi precedenti e al fatturato conseguentemente realizzato a seguito di detta attività.

Art1.4.A

Il rateo di premio preventivo **imponible** di polizza per ogni CPT neo assicurato verrà stabilito in base al numero di Attestati di Asseverazione previsti per i 12 mesi successivi, e al fatturato conseguentemente previsto a seguito di detta attività.

Art. 1.4.B -PremioMinimo

Ai fini del calcolo del premio annuo imponible per ogni CPT, per ogni Attestato emesso, fino a n. 10 attestati, viene pattuito un premio annuo imponible, pari a: € 100,00.

Ai soli fini del calcolo del premio minimo per ogni CPT, viene pattuito che ad ogni Attestato di Asseverazione rilasciato venga attribuito un fatturato pari ad Euro Duemila/00 al netto di IVA.

Il premio annuo imponible minimo, per ogni CPT, viene determinato sulla emissione di N° 10 Attestati corrispondenti ad un fatturato convenzionale pari ad €20.000,00 (Al netto di IVA).

Pertanto il premio annuo minimo di polizza, per ogni CPT assicurato, non potrà essere inferiore ad € 1.000,00 imponibili, al netto delle imposte governative.

Premesso che il presente contratto avrà durata annuale rinnovabile, i CPT, neoassicurati, che dovessero chiedere la copertura, nel corso del primo semestre saranno assoggettati ad un premio imponible minimo pari ad €1.000,00, corrispondente a n. 10 attestati e a 20.000,00 Euro di fatturato preventivato.

Mentre i CPT, neoassicurati, che dovessero chiedere la copertura nel corso del secondo semestre saranno assoggettati ad un premio minimo imponible pari ad €500,00 corrispondente a n. 5 attestati e a 10.000,00 Euro di fatturato.

Art. 1.4.C -Premio

Ai fini del calcolo del premio consuntivo di polizza imponible annuo, per ogni CPT, viene pattuito un tasso da applicarsi sul fatturato relativo al periodo considerato, pari al 40 promille.

Salvo il premio minimo di polizza su indicato.

Il premio iniziale imponible annuo, per ogni CPT, sarà quindi soggetto a regolazione, ai sensi del successivo: Art. 1.4.E) Regolazione del premio.

Art. 1.4.D - Pagamento del premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 c.c., escluso comunque la copertura di eventuali sinistri verificatisi durante la sospensione assicurativa.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia.

2001

Allegato a polizza
RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI
rischi diversi - fabbricati - imbarcazioni - aziende agricole

NUMERO POLIZZA	1/2438/65/116297421		
AGENZIA	ROMA	CODICE SUBAGENZIA	300

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo durata temporanea inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Art. 1.4.E Regolazione del premio

Il premio è convenuto sulla base di elementi variabili, viene anticipato in via provvisoria come risulta nel conteggio indicato in polizza – che deve intendersi come premio minimo annuo – ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo come sopra indicato.

A tale scopo:

a) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio

Entro **90** giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire, per ogni CPT assicurato, per iscritto alla Società i dati necessari e cioè:

a.1): - l'indicazione del numero di Attestati di Asseverazione emessi;

a.2): - L'ammontare delle fatture emesse a seguito del rilascio degli attestati di asseverazione.

Resta espressamente convenuto che gli importi minimi soggetti a regolazione ammontano ad:

€ 10.000,00 per CPT nuovi assicurati con effetto dal secondo semestre di assicurazione;

€ 20.000,00 in tutti gli altri casi

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro **30** giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società.

b) Inosservanza dell'obbligo di comunicazione di dati

Nel caso in cui il Contraente, nei termini prescritti, non abbia effettuato:

- la comunicazione dei dati, ovvero
- il pagamento della differenza dovuta,

il premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva.

In tale eventualità la garanzia resta sospesa dalla scadenza dei termini di cui al precedente comma a) e riprende vigore alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato/Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare la risoluzione del contratto con lettera raccomandata.

Per i contratti cessati per qualsiasi motivo: nel caso in cui il Contraente non adempia gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società non sarà obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. Resta fermo per la Società stessa il diritto di agire giudizialmente.

c) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria

Se all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.

d) Verifiche e controlli

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, nei limiti del D. Lgs. n° 196 del 30/06/2003 (codice in materia di dati personali), per i quali l'Assicurato/Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 1.5 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 1.6 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio.

2001

Allegato a polizza
RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI
rischi diversi - fabbricati - imbarcazioni - aziende agricole

NUMERO POLIZZA	1/2438/65/116297421	CODICE SUBAGENZIA	300
AGENZIA	ROMA		

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 c.c.).

Art. 1.7 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (art. 1897 c.c.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.8 - Proroga dell'assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno due mesi prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Art. 1.9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.9.1 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 1.9.2 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA
RESPONSABILITÀ CIVILE**

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione di responsabilità civile verso terzi

L'assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in relazione all'esercizio dell'attività descritta in polizza, svolta nel rispetto delle norme di legge e/o dei regolamenti che la regolano.

La garanzia, tra l'altro, comprende:

- a) le sanzioni fiscali, multe e ammende, inflitte dalle competenti autorità alle imprese edili per errori imputabili all'Assicurato;
- b) la perdita, distruzione e deterioramento di atti, documenti e titoli non al portatore, purchè non derivanti da furto, rapina o incendio; sono comprese anche le spese effettivamente sostenute per le operazioni di rifacimento, ricostruzione e sostituzione di tali cose.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per fatto colposo o doloso di persone delle quali o con le quali debba rispondere in conseguenza dello svolgimento dell'attività **assicurata** dichiarata.

Art. 2.2 - Validità territoriale

L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono in Italia, stato del vaticano e Repubblica di S. Marino

Art. 2.3 - Inizio e termine della garanzia

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento (sinistro) presentate per la prima volta all'Assicurato, e denunciate alla Società nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere in data successiva: all'effetto della presente polizza, per il Contraente e per i CPT assicurati dall'inizio del rapporto assicurativo; a quello della garanzia, per ogni singolo CPT assicurato con appendice emessa successivamente alla data di effetto della polizza.

2001

Allegato a polizza
RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI
rischi diversi - fabbricati - imbarcazioni - aziende agricole

NUMERO POLIZZA	1/2438/65/116297421		
AGENZIA	ROMA	CODICE SUBAGENZIA	300

In caso di più richieste di risarcimento originate da uno stesso comportamento colposo o doloso, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione.

L'Assicurato dichiara – e tale dichiarazione si considera essenziale per l'efficacia del contratto – di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e di non essere a conoscenza di atti o fatti che possono dar luogo a richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi della presente assicurazione.

3. DELIMITAZIONI

Art. 3.1 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il legale rappresentante, i dirigenti che hanno firmato l'**ATTESTATO DI ASSEVERAZIONE** e gli amministratori che partecipino, a qualunque titolo, alle procedure relative alla emissione dell' **ATTESTATO DI ASSEVERAZIONE** nonché il coniuge, i genitori ed i figli delle persone suddette;
- b) le imprese edili in cui le suddette persone risultano essere titolari, legali rappresentanti, amministratori nonché soci a responsabilità illimitata.

Art. 3.2 - Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione R.C.T. non comprende i sinistri derivanti da:

- a) perdita e/o non erogazione di somme relative a finanziamenti, sovvenzioni e/o agevolazioni pubbliche, salvo quanto previsto all'art. 4.4.
- b) danni corporali (morte e/o lesioni personali) e/o danni materiali (distruzione e/o danneggiamento di cose), salvo quanto diversamente previsto all'art. 2.1;
- c) furto;
- d) inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- e) perdita, distruzione e deterioramento di denaro, preziosi e titoli al portatore;
- f) relativi a violazioni della legge sulla privacy (D.Lgs 196/2003)

4. CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE - ESTENSIONI DI GARANZIA

Art. 4.1 – Responsabilita' civile personale

a) Legale rappresentante, amministratori, dirigenti preposti alla firma dell'ATTESTATO DI ASSEVERAZIONE
L'assicurazione comprende la responsabilità civile personale del legale rappresentante, e dei dirigenti preposti alla firma dell'**ATTESTATO DI ASSEVERAZIONE**, per perdite patrimoniali involontariamente cagionati a terzi, nell'esercizio e svolgimento delle mansioni contrattuali e/o da mandato, il tutto in relazione all'emissione dei suddetti **ATTESTATI DI ASSEVERAZIONE**

b) Dipendenti in genere

L'assicurazione comprende la responsabilità civile personale dei dipendenti dell'Assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, in relazione all'emissione degli **ATTESTATI DI ASSEVERAZIONE**

2001

Allegato a polizza
RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI
rischi diversi - fabbricati - imbarcazioni - aziende agricole

NUMERO POLIZZA 1/2438/65/116297421
AGENZIA ROMA

CODICE SUBAGENZIA 300

Art. 4.2 – Consulenti–collaboratori

Premesso che l'Assicurato può avvalersi, per lo svolgimento dell'attività assicurata, di consulenti e/o collaboratori in genere, liberi professionisti, si precisa che l'assicurazione comprende la responsabilità civile che ricada sull'Assicurato per fatto imputabile alle suddette persone, fermo comunque il diritto di rivalsa della Società nei confronti dei medesimi.

I nominativi di tali persone devono risultare da regolare fatturazione e/o documentazione.

Art. 4.3 - Liquidazione degli interessi

La garanzia comprende le perdite patrimoniali cagionate alle imprese edili e relative ai maggiori interessi che le stesse debbano pagare in relazione al fatto di non aver avuto finanziamenti, agevolazioni e/o sovvenzioni pubbliche a seguito di errori imputabili all'Assicurato.

Art. 4.4 - Perdita e/o mancata erogazione di somme relative a finanziamenti, sovvenzioni e/o agevolazioni pubbliche.

A parziale deroga di quanto previsto al punto 3.2 lettera a), la garanzia comprende le perdite e/o mancate erogazioni di somme relative a finanziamenti, sovvenzioni e/o agevolazioni pubbliche, conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi di polizza, in relazione allo svolgimento dell'attività dichiarata in polizza.

La presente estensione di garanzia si intende prestata fino alla concorrenza del sottolimito di massimali indicati in polizza (vedi paragrafo "Massimali")

5. SINISTRI

Art. 5.1 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro il CPT Assicurato deve darne avviso scritto, **a mezzo fax e-mail e/o R.R.**, entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza, **a:**

Compagnia UNIPOLSAI: Agenzia generale Unipol 2438, Piazza F.de Lucia, 20 00139 Roma.
Tel: 06 05601273 – Fax 06 5621758 – E-mail:
info@assibruni.it

Copia della denuncia deve essere inviata anche alla Contraente, **CNCPT** - E-mail: info@cncpt.it

Art. 5.2 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando **di comune accordo con l'assicurato stesso**, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso; **in caso di mancato accordo la Società si riserva di designare legali e/o tecnici da lei benevisi.**

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende e delle spese di giustizia penale.

2001

Allegato a polizza
RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI
rischi diversi - fabbricati - imbarcazioni - aziende agricole

NUMERO POLIZZA 1/2438/65/116297421
AGENZIA ROMA CODICE SUBAGENZIA 300

Art. 5.3 - Disdetta in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione – anche nei confronti di ogni singolo CPT- con preavviso di 60 giorni. In tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Nel caso in cui la Società eserciti questa facoltà nei confronti di un singolo CPT, sarà in facoltà della Contraente esercitare, con le stesse modalità riconosciute alla Società, il diritto al recesso dal presente contratto.

Resta inteso che:

- 1. gli Assicurati pagheranno la parte di premio relativa al periodo di rischio corso;**
- 1. le imposte versate all'atto del pagamento del premio restano acquisite all'Erario nel loro intero ammontare.**

CALCOLO DEL PREMIO ANNUO

Il premio **annuo imponibile** di polizza per ogni CPT viene stabilito in base al fatturato conseguente al numero di Attestati di Asseverazione emessi nell'anno solare precedente. Detto premio sarà soggetto a regolazione (Art.1.4.E).

L'art 1.4.B, regola quanto dovuto a titolo di premio minimo annuo **imponibile** dovuto da ciascun CPT;

L'art 1.4.B, regola quanto dovuto a titolo di rateo di premio minimo **imponibile** dovuto da ciascun CPT neo assicurato.

L'art 1.4.E, regola quanto dovuto a titolo di regolazione del premio annuo **imponibile** dovuto da ciascun CPT.

Il premio **annuo** di polizza finito per il Contraente è convenuto in € 2.000,00 e non è soggetto a regolazione.

ENTI IN COPERTURA ALL'EFFETTO DEL CONTRATTO

Alle ore 24:00 della data effetto della presente polizza si intendono in copertura i seguenti enti:

- 1) C.N.C.P.T.
- 2) C.P.T. Catania

COMPOSIZIONE DELLA POLIZZA

Il contratto di assicurazione è composto dal presente allegato composto da 11 pagine, dalla Nota informativa e dall'Informativa privacy del Fascicolo Informativo del mod.2001 ed. 01-04-2014 e dalla Scheda di polizza che il Contraente, con la firma della presente, dichiara di aver letto ed approvato.

IL CONTRAENTE

COMP. ASSICURATRICE UNIPOL
UN PROCURATORE

L'AGENTE UNIPOL LE Andrea

2001

Allegato a polizza
RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI
rischi diversi - fabbricati - imbarcazioni - aziende agricole


NUMERO POLIZZA 1/2438/65/116297421
AGENZIA ROMA CODICE SUBAGENZIA 300

CONDIZIONI ESPRESSAMENTE ACCETTATE


Agli effetti dell'art.1341 – 1342 del c.c., il sottoscritto dichiara di conoscere, approvare ed accettare specificatamente le disposizioni dei sottoelencati articoli delle Condizioni di Assicurazione:

- Art. 1.3 Pagamento del premio
- Art. 1.5 Aggravamento del rischio
- Art. 1.7 Proroga dell'assicurazione
- Art. 1.9 Foro competente
- Art. 2.6 Inizio e termine della garanzia
- Art. 3.1 Persone non considerate terze
- Art. 3.2 Rischi esclusi dall'assicurazione
- Art. 5.3. Disdetta in caso di sinistro

IL CONTRAENTE


cncpt
Network della sicurezza in edilizia

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
(UNIPOLSAI)
ASSIBRONI S.r.l.
L'AGENTE GENERALE Andrea Brunetti


cncpt
Network della sicurezza in edilizia

Conforme agli allegati 7A e 7B Regolamento ISVAP 5/2006

NUMERO POLIZZA
1/2438/65/116297421

**COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO
CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI (Mod. 7A)**

La preghiamo di leggere con attenzione il presente documento e di restituircene una copia da Lei sottoscritta per presa visione.

Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento ISVAP n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:

- a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo qualora i dati dell'intermediario si siano modificati, consegnano al contraente il presente documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.
- b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta;
- c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;

- d) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza;
- e) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
 - 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 - 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
 - 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto) nel rispetto delle disposizioni legislative riportanti le indicazioni restrittive circa l'utilizzo del denaro contante stesso, nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

Conforme agli allegati 7A e 7B Regolamento ISVAP 5/2006

NUMERO POLIZZA

1/2438/65/116297421

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE, PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO (Mod. 7B)

PARTE I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

Dati dell'intermediario per cui viene svolta l'attività	
Agenzia di	ROMA
Ragione Sociale	ASSIBRUNI S.R.L.
Iscrizione nel registro	Sezione A - società agente
	N. Iscrizione A000377188
	Data di Iscrizione 04/04/2011
Indirizzo sede legale	PIAZZA FERNANDO DE LUCIA 20 ROMA RM 00139
Indirizzo sedi operative	PIAZZA F. DE LUCIA, 20 ROMA RM 00139
Telefono	065601273
Indirizzo e-mail	ROMA.UN02438@agenzia.unipolsai.it
Sito web	
denominazione sociale dell'impresa di cui sono offerti i prodotti	<i>UnipolSai Assicurazioni S.p.A.</i>

Dati dell'intermediario che entra in contatto col contraente	
Qualifica	Responsabile dell'attività di intermediazione
Cognome e Nome	BRUNI ANDREA
Iscrizione nel registro	Sezione A
	N. Iscrizione A000060500
	Data di Iscrizione 04/04/2011

IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, via del Quirinale 21 Roma - è l'Autorità competente alla vigilanza dell'attività svolta.

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

Conforme agli allegati 7A e 7B Regolamento ISVAP 5/2006

NUMERO POLIZZA
1/2438/65/116297421

PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

- a) L'intermediario, sia quello che entra in contatto con il Contraente sia quello per cui viene svolta l'attività, non detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o ai diritti di voto dell'impresa di assicurazione UnipolSai Assicurazioni S.p.A.;
- b) l'impresa di assicurazione UnipolSai Assicurazioni S.p.A. non detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera;
- c) con riguardo al contratto proposto l'intermediario è tenuto a proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.

Elenco delle imprese di assicurazione rappresentate:

<i>UnipolSai Assicurazioni S.p.A.</i>	
UNISALUTE SPA	

PARTE III - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- a) I premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso;
oppure
- è stata stipulata dall'intermediario una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al quattro per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 15.000;

Nota: crocesegnare la frase appropriata rispetto alla natura dell'intermediario.

- b) l'attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;
- c) il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può esporre un reclamo, alternativamente:

scrivendo a:	UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Informazioni e Reclami Via della Unione Europea 3/B 20097 San Donato Milanese (MI)
inviando un fax:	al numero 02 51815353
inviando un e-mail all'indirizzo di posta:	reclami@unipolsai.it
compilando il modulo online sul sito:	www.unipolsai.it
telefonando (da lunedì a giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30; venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30):	al numero 02 55604027

Nel caso in cui non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o nel caso non abbia ricevuto riscontro entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa, scrivendo a:

I.V.A.S.S.
Servizio Tutela degli Utenti
Via del Quirinale, 21
00187 Roma - ITALIA

Conforme agli allegati 7A e 7B Regolamento ISVAP 5/2006

NUMERO POLIZZA
1/2438/65/116297421

Contraente	
Nominativo / Ragione sociale	Codice fiscale o P.IVA o Data e Luogo di Nascita
C.N.C.P.T.	96372520583

Dichiaro di ricevere il presente documento a titolo di nota informativa ai sensi dell'art. 49 comma 2 e 3 del Regolamento ISVAP 5/2006.

Data 23/06/2015

L'Intermediario


Legale rappresentante

Network della sicurezza in edilizia.



UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 375349 - Capitale Sociale i.v. Euro 1.996.129.451,62 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046
www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

2001

I 004 00029 00110642504

**Allegato all'Atto di variazione
RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI**

NUMERO POLIZZA 1/2438/65/116297421/29
AGENZIA ROMA SUBAGENZIA 300

Contraente/Assicurato C.N.C.P.T.
Domicilio VIA GIUSEPPE ANTONIO GUATTANI, 24 - 00161 ROMA - RM
Codice Fiscale 96372520583

VARIAZIONE AI CONTENUTI DI POLIZZA

Su richiesta dell'Ente contraente e di comune accordo tra le Parti, l' Art. 1.4.B -Premio Minimo si intende abrogato ed integralmente sostituito come segue:

Ai fini del calcolo del premio annuo imponibile per ogni CPT/Ente Unificato , per ogni Attestato emesso, fino a n. 10 attestati, viene pattuito un premio annuo imponibile, pari a: € 100,00.

Ai soli fini del calcolo del premio minimo per ogni CPT/Ente Unificato , viene pattuito che ad ogni Attestato di Asseverazione rilasciato venga attribuito un fatturato pari ad Euro Duemila/00 al netto di IVA.

Il premio annuo imponibile minimo, per ogni CPT/Ente Unificato , viene determinato sulla emissione di N° 10 Attestati corrispondenti ad un fatturato convenzionale pari ad €20.000,00 (Al netto di IVA).

Pertanto il premio annuo minimo di polizza, per ogni CPT/Ente Unificato assicurato, non potrà essere inferiore ad € 1.000,00 imponibili, al netto delle imposte governative.

Si conviene che per i CPT/Ente Unificato che dovessero chiedere la copertura durante l'anno, (neoassicurati e quelli inclusi nell'annualità precedente) il premio verrà calcolato in ragione di 1/360 del premio minimo imponibile si intende annuale pari ad € 1.000,00, corrispondente a n. 10 attestati e a 20.000,00 Euro di fatturato preventivato. Relativamente al calcolo del numero forfettario delle asseverazioni, si conviene di fare riferimento ai mesi interi successivi al mese di ingresso in assicurazione e mancanti alla fine dell'anno assicurativo. In ragione di una asseverazione ogni mese intero con il limite di 10.

Relativamente al fatturato si farà riferimento al fatturato preventivato annuo di € 20.000,00 diviso 360 pari ad € 55,55 pro die moltiplicato per i giorni di assicurazione.

Ad integrazione di quanto indicato dal paragrafo " ASSICURATI E MODALITA' DI ADESIONE - Effetto e scadenza della garanzia per ogni CPT/Ente Unificato ", i CPT/Ente Unificato neoassicurati e quelli inclusi nell'annualità precedente dovranno pagare il relativo importo entro 15 giorni dalla richiesta.

Inoltre, l'indirizzo a cui inviare le comunicazioni in merito a sinistri, previsto nell'Art. 5.1 "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro" si intende così modificato:

Agenzia Generale UnipolSai 2438, Piazza Fernando De Lucia n. 37, 00139 Roma

Si prende atto che la definizione "CPT", indicata nelle condizioni di polizza, deve intendersi sostituita con "CPT/Ente Unificato"

Fermo il resto

Premio come in corso

FERMO IL RESTO.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
(un procuratore)

IL PROCURATORE
(Loredana Tappetta)

Il Contraente

CNCPT
Mara Spauriola

